

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1502 28/09/2016**

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.R.L. - SEDE LEGALE E IMPIANTO IN ROVERBELLA - STRADA VICINALE DELLA BERGAMASCA. MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E EINNOVAZIONE**

### **DECISIONE**

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, rilasciata con l'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12 e s.m.i., ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale e impianto in Strada Vicinale della Bergamasca a Roverbella.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

### **PRECISAZIONI**

La Ditta in oggetto è stata autorizzata con:

- Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12 alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas) avente una potenzialità elettrica pari a 2.328 kWe ed una potenza termica complessiva immessa con il combustibile pari a 5.912 kWt composto principalmente da n.2 fermentatori anaerobici, n.2 post-fermentatori anaerobici e da n.3 cogeneratori;
- Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/2012 a modifiche non sostanziali all'impianto inerenti principalmente il riposizionamento e la variazione delle dimensioni / caratteristiche di alcuni elementi d'impianto, l'eliminazione di alcuni elementi e la realizzazione di nuovi;
- Atto Dirigenziale n.PD/432 del 09/03/2016 sono state autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali, inerenti principalmente:
  - la possibilità, in alternativa a quanto già autorizzato, di effettuare la sola separazione della frazione liquida e della frazione solida del digestato prodotto (solo nel caso in cui non si utilizzino nell'impianto rifiuti);
  - l'utilizzo, per il deposito della frazione solida del digestato (prodotto esclusivamente senza apporto di rifiuti speciali non pericolosi), dell'esistente struttura coperta destinata al compostaggio;
  - l'utilizzazione agronomica della frazione solida del digestato;
  - la sostituzione integrale del cippato presente nel biofiltro;
  - l'esecuzione di una successiva campagna di misura delle unità olfattometriche al fine di determinare i nuovi risultati ottenuti;
  - la copertura della vasca di stoccaggio della frazione liquida del digestato, con una struttura permanente di tipo flottante, in applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Inoltre, la Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n.PD/1198 del 25/07/16, ha:

- convalidato, ai sensi dell'art.21 nonies, comma 2, L. 241/90 e s.m.i. e, per l'effetto, confermato ora per allora, il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12, con tutti gli allegati allo stesso, rilasciato alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. di Roverbella, ai sensi del

- D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, con tutti i contenuti, i documenti, i pareri e gli allegati dei verbali delle Conferenze dei Servizi del 26/08/10 e del 09/06/16;
- confermato altresì l'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/2012 e l'Atto Dirigenziale n.PD/432 del 09/03/2016.

L'impianto è a regime e ad oggi la Ditta non ha mai comunicato l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso in alimentazione all'impianto stesso.

Il presente provvedimento non comporta modifiche:

- alla ricetta di alimentazione dell'impianto;
- al traffico dovuto alla normale gestione dello stesso;
- alla produzione di energia - potenza elettrica 2.328 kWe e potenza termica complessiva immessa con il combustibile pari a 5.912 kWt;
- alle emissioni in atmosfera, emissioni odorogene, rumore e produzione di rifiuti;
- alle strutture edili dell'impianto.

Nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 30/08/2016, la Ditta ha dichiarato di *"accettare nell'impianto solo le tipologie di matrici – biomasse - già autorizzate con l'Atto n.21/86 del 03/04/2012, tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 25/02/2016, recepito con D.G.R. dalla Regione Lombardia; verrà valutato il cambio di ricetta che sarà oggetto di specifica istanza di modifica"*.

## **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Sig. Zerla Adriano, in qualità di rappresentante legale della Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale a Roverbella ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 05/04/16, pratica FER AU "FERA46052", una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n.16207 del 06/04/16.

La presentazione di tale istanza, è stata concordata nel corso del tavolo tecnico per le emissioni odorigene, tenutosi ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n.3018 del 15/02/2012, in data 24/02/2016 presso il Comune di Roverbella, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune, dell'ARPA di Mantova, dell'ATS Val Padana di Mantova, della Provincia di Mantova e della Ditta in oggetto.

## **ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Servizio, considerate tali modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11 e s.m.i., ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, con nota trasmessa via PEC prot.n.35478 del 08/08/16, ha avviato, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della L.241/90 e s.m.i., il procedimento relativo alle modifiche all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui sopra e convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 17/08/2016.

Su specifica richiesta della Ditta, la seduta della Conferenza di Servizi è stata posticipata al 30/08/16, con nota prot.n.35665 del 09/08/16.

## **Descrizione delle modifiche non sostanziali**

Le modifiche non sostanziali sono finalizzate ad evitare il più possibile, le emissioni odorigene prodotte dalla normale gestione dell'impianto, derivanti soprattutto dalla miscelazione della glicerina con gli altri substrati.

1. Modifiche tecnologiche dell'area delle vasche di carico:
  - le vasche di accettazione individuate in planimetria 2E allegata all'Atto n.21/332 del 12/12/2012, con le sigle 1.2 e 1.3 sono utilizzate per lo stoccaggio dei substrati

liquidi (es. glicerina); sulle stesse viene ermeticamente sigillato il coperchio di carico dei boccaporti, con la realizzazione di un nuovo tubo di carico dotato di valvola, per l'attacco diretto al sistema di scarico del mezzo di trasporto; la tubazione di collegamento con il biofiltro viene rimossa e viene sigillato il foro sulla soletta di copertura;

- la piastra di acciaio esistente, a copertura del foro sulla soletta di dette vasche, viene sostituita con una nuova piastra in acciaio inox per permettere mediante una tubazione (dotata di rubinetto e sifone), il caricamento delle biomasse liquide fino a 20 cm dal fondo della vasca, al fine di evitare la fuoriuscita degli odori; la piastra (dimensioni cm 40 x cm 110) è dotata di un oblò (diametro cm 30), per il controllo all'interno della vasca;
- le esalazioni delle vasche 1.2 e 1.3 vengono captate e inviate ai fermentatori (linea del biogas esistente), mediante collegamento diretto con un'apposita tubazione in acciaio inox, realizzata fuori terra, appoggiata alla pavimentazione esistente, avente una pendenza del 1%, per permettere di convogliare nel pozzetto esistente le condense che si sviluppano nella tubazione; le arie che si sviluppano da tali vasche non vengono più trattate nel biofiltro;
- il materiale contenuto nelle vasche 1.2 e 1.3 non viene miscelato nella prevasca 1.4, ma inviato direttamente ai fermentatori mediante una linea preesistente.

Le vasche 1.1, 1.2 e 1.3 (come identificate nella tavola 2E allegata all'Atto n.21/332 del 12/12/2012) vengono utilizzate per il carico delle matrici in quanto nell'impianto non sono utilizzati rifiuti speciali non pericolosi.

Il biofiltro viene utilizzato esclusivamente per trattare solo le arie provenienti dalla vasca di accettazione 1.1 e dalla prevasca 1.4 e viene leggermente spostato verso il fermentatore, al fine di permettere l'installazione dello scrubber;; lo stesso dovrà rispettare quanto riportato nella D.G.R. della Regione Lombardia n.7/13943 del 01/08/2003 – scheda BF.01 – biofiltro a tecnologia tradizionale.

## 2. Installazione di dispositivi tecnologici - scrubber ad acqua:

nell'area tra le vasche di carico e il biofiltro, viene installato uno scrubber a torre per la depurazione ad umido (ad acqua) avente una capacità di 2.000 mc/h, come ulteriore presidio per il trattamento delle arie dalla vasca 1.1 e dalla prevasca 1.4; lo stesso occupa uno spazio di mt.1 x mt.1,40.

La soluzione di abbattimento viene fatta ricircolare attraverso una elettropompa centrifuga mentre le condense dello scrubber saranno convogliate nella prevasca 1.4.

Le caratteristiche tecniche dello scrubber dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R. n.3552/2012.

## 3. Modifica dell'ubicazione del separatore solido/liquido del digestato:

L'impianto per la separazione solido-liquida del digestato, posizionato sulla vasca 7, viene spostato sulla vasca 6 (vedi legenda della tavola 2E allegata all'Atto n.21/332 del 12/12/2012).

Tali punti integrano e in parte sostituiscono alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 all'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12 e successivamente dall'Allegato Tecnico A2 all'Atto Dirigenziale n.PD/432 del 09/03/2016.

Inoltre, come riportato nel verbale redatto al termine della seduta del 30/08/16, la Conferenza dei Servizi, ha ritenuto:

- di confermare (come già previsto ed imposto ai punti 2 e 3 dell'Atto di Diffida PD/659 del 26/04/2016) la necessità dell'installazione di:  
un misuratore in continuo della portata delle arie esauste inviate al biofiltro da

- collegare al PLC aziendale;
- un controllo elettronico sul sistema di ventilazione delle emissioni generate nella prevasca che invii al PLC aziendale, o sistema analogo ad esso dedicato, un segnale di allarme in caso di arresto del sistema di ventilazione stesso;
- di disporre che la Ditta, entro 30 giorni dalla data della seduta stessa, trasmetta a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, specifica relazione tecnica, preso atto delle potenziali incongruenze rilevate dall'ARPA di Mantova a seguito delle verifiche effettuate sulle "Comunicazione Direttiva Nitrati" degli anni 2014 - 2015 e previsionale 2016 sui dati riportati relativi soprattutto alle matrici in alimentazione all'impianto, rispetto a quanto autorizzato e quindi anche la produzione di azoto.

Per quanto sopra, la Conferenza dei Servizi del 30/08/16, valutate le specifiche risultanze dei lavori, tenuto conto dei pronunciamenti dei soggetti partecipanti riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, preso atto e condivisi tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Roverbella, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Con Atto Dirigenziale n.PD/1392 del 06/09/2016 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 30/08/16, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di modifiche non sostanziali all'autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12 e s.m.i. alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale e impianto in Strada Vicinale della Bergamasca a Roverbella.

Tale atto è stato inviato a tutti i partecipanti i lavori della Conferenza con nota trasmessa via PEC prot.n.38948 del 07/09/16.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova con nota trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n.36310 del 12/08/16, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 30/08/16, ha trasmesso il Certificato Prevenzione Incendi prot.n.0004573 del 22/04/2013, valido fino al 03/04/2018.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 156 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;

- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 *“Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....”*;
- il provvedimento del Dirigente dell’Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell’incarico nella Posizione Organizzativa denominata *“Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA”*;
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott.Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

## **AUTORIZZA**

la Ditta SOCIETA’ AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Strada Vicinale della Bergamasca a Roverbella, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d’esercizio sull’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Roverbella in Strada Vicinale della Bergamasca, autorizzato con l’Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12 e succ.mod., come meglio sotto dettagliato.

Tali punti integrano e in parte sostituiscono alcuni punti riportati nell’Allegato Tecnico A all’Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, come modificato dall’Allegato Tecnico A1 all’Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12 e successivamente dall’Allegato Tecnico A2 all’Atto Dirigenziale n.PD/432 del 09/03/2016.

Gli atti di cui sopra sono stati convalidati e confermati dalla Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n.PD/1198 del 25/07/16, come meglio specificato nelle premesse del presente provvedimento.

### **Descrizione delle modifiche non sostanziali**

Le modifiche non sostanziali, finalizzate ad evitare il più possibile, le emissioni odorigene prodotte dalla normale gestione dell’impianto, derivanti soprattutto dalla miscelazione della glicerina con gli altri substrati, sono:

- Modifiche tecnologiche dell’area delle vasche di carico:
- le vasche di accettazione individuate in planimetria 2E allegata all’Atto n.21/332 del 12/12/2012, con le sigle 1.2 e 1.3 sono utilizzate per lo stoccaggio dei substrati liquidi (es. glicerina); sulle stesse viene ermeticamente sigillato il coperchio di carico dei boccaporti, con la realizzazione di un nuovo tubo di carico dotato di valvola, per l’attacco diretto al sistema di scarico del mezzo di trasporto; la tubazione di collegamento con il biofiltro viene rimossa e viene sigillato il foro sulla soletta di copertura;
  - la piastra di acciaio esistente, a copertura del foro sulla soletta di dette vasche, viene sostituita con una nuova piastra in acciaio inox per permettere mediante una tubazione (dotata di rubinetto e sifone), il caricamento delle biomasse liquide fino a 20 cm dal fondo della vasca, al fine di evitare la fuoriuscita degli odori; la piastra (dimensioni cm 40 x cm 110) è dotata di un oblò (diametro cm 30), per il controllo all’interno della vasca;
  - le esalazioni delle sopra citate vasche 1.2 e 1.3 vengono captate e inviate ai fermentatori (linea del biogas esistente), mediante collegamento diretto con un’apposita tubazione in acciaio inox, realizzata fuori terra, appoggiata alla pavimentazione esistente, avente una pendenza del 1%, per permettere di

convogliare nel pozzetto esistente le condense che si sviluppano nella tubazione; le arie che si sviluppano da tali vasche non vengono più trattate nel biofiltro;

- il materiale contenuto nelle vasche 1.2 e 1.3 di cui sopra, non viene miscelato nella prevasca 1.4, ma inviato direttamente ai fermentatori mediante una linea preesistente.

Le vasche 1.1, 1.2 e 1.3 (come identificate della tavola 2E allegata all'Atto n.21/332 del 12/12/2012) vengono utilizzate per il carico delle matrici in quanto nell'impianto non sono utilizzati rifiuti speciali non pericolosi.

Il biofiltro viene leggermente spostato verso il fermentatore (al fine di permettere l'installazione dello scrubber) e viene utilizzato esclusivamente per trattate solo le arie provenienti dalla vasca di accettazione 1.1 e dalla prevasca 1.4; lo stesso dovrà rispettare quanto riportato nella D.G.R. della Regione Lombardia n.7/13943 del 01/08/2003 – scheda BF.01 – biofiltro a tecnologia tradizionale.

Installazione di dispositivi tecnologici - scrubber ad acqua:

Nell'area tra le vasche di carico e il biofiltro, viene installato uno scrubber a torre per la depurazione ad umido (ad acqua) avente una capacità di 2.000 mc/h, come ulteriore presidio per il trattamento delle arie dalla vasca 1.1 e dalla prevasca 1.4; lo stesso occupa uno spazio di mt.1 x mt.1,40.

La soluzione di abbattimento viene fatta ricircolare attraverso una elettropompa centrifuga mentre le condense dello scrubber saranno convogliate nella prevasca 1.4.

Le caratteristiche tecniche dello scrubber dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R. n.3552/2012.

Modifica dell'ubicazione del separatore solido/liquido del digestato:

L'impianto per la separazione solido-liquida del digestato, posizionato sulla vasca 7, viene spostato sulla vasca 6 (vedi legenda della tavola 2E allegata all'Atto n.21/332 del 12/12/2012).

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, deve installare:

- un misuratore in continuo della portata delle arie esauste inviate al biofiltro da collegare al PLC aziendale;
- un controllo elettronico sul sistema di ventilazione delle emissioni generate nella prevasca che invii al PLC aziendale, o sistema analogo ad esso dedicato, un segnale di allarme in caso di arresto del sistema di ventilazione stesso.

Della realizzazione di tali interventi, la Ditta dovrà darne immediatamente comunicazione scritta, accompagnata da report fotografico che dimostri l'effettiva installazione, alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, come modificato dall'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12 e successivamente modificato dall'Atto Dirigenziale n.PD/432 del 09/03/2016, convalidati e confermati dalla Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n.PD/1198 del 25/07/16, non modificate con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. di Roverbella e trasmessa in copia al Comune di Roverbella, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Società A.G.I.R.E., al Parco del Mincio, alla Regione Lombardia – U.T.R. di Mantova e all'E-Distribuzione S.p.A. di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 28/09/16

Il Dirigente dell'Area

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni